

IVA

Le regole 2020 del call off stock in ambito comunitario

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Tra le linee di intervento volte ad **armonizzare** e **semplificare** l'attuale sistema dell'Iva, sono comprese le modifiche alle regole di invio di beni all'interno del territorio comunitario in **regime di call off stock**.

Tale terminologia fa riferimento alla fattispecie in cui i beni vengono **spediti** o **trasportati da un soggetto passivo**, o da un terzo che agisce per suo conto, **verso un altro Stato membro**, in previsione di **una cessione, in una fase successiva e dopo il loro arrivo**, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni, in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi. Pertanto, al momento del trasporto dei beni verso l'altro Stato membro, il **cedente conosce già l'identità dell'acquirente** al quale tali beni saranno ceduti.

Fino al 31 dicembre 2019 tale operazione richiede, in alcuni Stati membri, **l'apertura di una posizione Iva nello Stato di arrivo della merce**, per il trasferimento dei beni "a se stessi"; fanno eccezione alcuni Paesi, come ad esempio l'Italia, che già adottano semplificazioni in materia.

Dal 1° gennaio 2020 entra in vigore la **Direttiva UE 1910/2018** che modifica la **Direttiva 2006/112/CE**, con l'inserimento dell'articolo 17 *bis*: il trasferimento da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di *call-off stock*, non è più considerata una cessione intracomunitaria "presunta", finché non avverrà il **trasferimento effettivo del diritto di disporre dei beni come proprietario**. Ricordiamo che, ai fini della piena operatività, la **Direttiva UE 1910/2018** dovrà essere **recepita da tutti gli Stati dell'Unione**.

In altri termini, solo con il prelievo da parte del destinatario dei beni si realizza **una cessione intracomunitaria**, in conformità all'[**articolo 138, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/UE**](#), effettuata dal soggetto che ha **inviato la merce nell'altro Stato UE**.

La **"sospensione"** del trasferimento effettivo dura **massimo dodici mesi dall'arrivo dei beni** nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati.

Se entro 12 mesi dall'arrivo dei beni questi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, **il giorno successivo alla scadenza del periodo**, si considera realizzato **un "trasferimento a destinazione"** della propria impresa, in base all'**articolo 17 Direttiva 2006/112/CE**, con **obbligo di apertura di una posizione Iva nel Paese** dove i beni sono stati inviati.

La **sospensione decade** anche nei seguenti casi:

- se i beni sono **ceduti ad una persona diversa dal soggetto passivo a cui sono destinati**,
- se i beni **sono spediti o trasportati in un Paese diverso dallo Stato membro** a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti,
- in caso di **distruzione, perdita o furto dei beni**.

Non ha luogo invece il trasferimento e non si realizza una cessione intracomunitaria se, da apposita annotazione nel registro, risulta che i beni, **nel termine dei 12 mesi**, sono **rispediti allo Stato membro** da cui sono partiti oppure che **il soggetto passivo destinatario dei beni è stato sostituito** da un altro soggetto passivo.

Il Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018 (in vigore dal 1° gennaio 2020, senza necessità di essere recepito da norme nazionali) regola il **contenuto del registro** che obbligatoriamente deve essere tenuto dai soggetti coinvolti nel *call off stock*, in base all'[articolo 243, paragrafo 3, Direttiva 2006/112/CE](#).

Il soggetto che trasferisce i beni dovrà indicare nel registro:

- lo **Stato membro di partenza** e la **data di spedizione o di trasporto dei beni**;
- il **numero di identificazione Iva del soggetto passivo destinatario** dei beni;
- lo **Stato membro di destinazione dei beni**, il numero di identificazione Iva del depositario, l'indirizzo del deposito e la data di arrivo dei beni al deposito;
- il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;
- il numero di identificazione Iva dell'eventuale soggetto passivo che sostituisce la persona destinataria;
- la **base imponibile**, la **descrizione** e la **quantità dei beni ceduti**, la data in cui ha luogo la cessione dei beni e il numero di identificazione Iva dell'acquirente;
- la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni di decadenza dalla sospensione ed il relativo motivo;
- il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono restituiti i beni.

Il soggetto che riceve i beni dovrà riportare sul registro le seguenti indicazioni:

- il numero di **identificazione Iva del soggetto passivo che trasferisce** i beni in regime di *call-off stock*;

- b) la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;
- c) la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;
- d) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data dell'acquisto intracomunitario di beni;
- e) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo che li ha trasferiti;
- f) la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.

Infine, per effetto delle modifiche apportate all'[articolo 262 Direttiva 2006/112/CE](#), è stabilito l'obbligo di trasmettere negli **elenchi riepilogativi Intrastat** il numero **identificativo Iva** dei soggetti passivi destinatari dei beni spediti/trasportati in regime di *call off stock*.

Seminario di specializzazione
**NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO
E IL COLLEGATO FISCALE**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)